

Prot. n. 5836
del 14.10.2025



UNIONE DI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 9 del 14/10/2025	OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011- variazione di esigibilità bilancio di previsione 2025/2027
--------------------------------	--

L'anno Duemilaventicinque, il quattordici del mese di ottobre, l'organo di revisione economico finanziaria ha ricevuto la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011", funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 e variazione di esigibilità Bilancio di Previsione 2025/2027 ;

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta dell'Unione in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e

passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2024, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i diversi responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del del 29/05/2025;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati agli esercizi successivi tenendo conto della loro esigibilità;
- d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2024 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2025/2027, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2024, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

	ELENCO	IMPORTO
PARTE CORENTE	Residui attivi cancellati definitivamente	/
	Residui passivi cancellati definitivamente	112.613,88
PARTE CAPITALE	Residui attivi reimputati	/
	Residui passivi reimputati	8.385.144,20

di quantificare il fondo pluriennale vincolato di spesa, al termine dell'esercizio 2024, corrispondente al fondo pluriennale vincolato di entrata nell'esercizio 2025 pari a euro 8.497.758,08 di cui:

€ 112.613,88 fpv di spesa parte corrente

€ 8.385.144,20 FPV di spesa parte capitale

di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2025 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2024;

Dato atto altresì che:

- ✓ sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili;
- ✓ sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
- ✓ sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria



